

DIREZIONE AMBIENTE e TERRITORIO
Settore Difesa del Suolo – V.I.A. – Servizi Tecnici – S.I.T.

Copia dattiloscritta dell'allegato al verbale della Conferenza di Servizi, ex art. 32 L.R. 44/2000, del 07/04/2003

Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Pitocca dei Comuni di Casal Cermelli e Frugarolo esercita dalla Ditta E.L.C.I. S.a.s. – Pos. M1092A –

La Conferenza:

- vista la L.R. 44/2000 artt. 30 – 31 – 32;
- esaminate la domande presentate ex art. 10 L.R. 22/11/1978 n. 69 e la documentazione allegata;
- viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casal Cermelli n. 24 datata 26/06/1996 e di Frugarolo n. 22 datata 27/06/1996 con le quali è stata autorizzata la coltivazione della cava, nel rispetto delle condizioni espresse dalla Commissione Tecnico Consultiva Regionale nella riunione del 15/03/1996;
- visto il verbale della prima riunione di Conferenza tenutasi presso la Provincia di Alessandria in data 03/10/2002;
- visto il verbale della seconda riunione sopralluogo di Conferenza tenutasi in data 21/10/2002 presso la sede municipale del Comune di Frugarolo;
- vista la richiesta di integrazione atti, inviata alla ditta dal Settore Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale con nota n. 105311 datata 20/11/2002;
- preso atto che quanto richiesto è pervenuto al Settore Provinciale in data 26/02/2003;
- considerato che l'intervento richiesto interessa un'area sottoposta al vincolo paesistico-ambientale di cui all'art. 146 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 490/99;
- viste al riguardo le autorizzazione comunali rilasciate ai sensi dell'art. 13 lettera h) della L.R. 20/89 rispettivamente con atto n. 2851 datato 18/10/2002 dal Comune di Casal Cermelli e con atto n. 1942 datato 02/10/2002 dal Comune di Frugarolo;
- sentita la relazione istruttoria,

esprime il seguente parere:

- 1.1. In considerazione dei rilievi sottolineati nella relazione istruttoria e nei successivi interventi esprime parere di autorizzare il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione della cava sino al 30/04/2006, alle condizioni di seguito indicate.
- 1.2. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Alessandria ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25/11/1996, n. 624.

In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996.

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il

titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

- 1.3. Ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:
- 1.3.1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nel seguente mappali richiesti dalla ditta istante:
Comune di Casal Cermelli
Foglio n. 4 pp.cc. 13(parte) – 14(parte);
Comune di Frugarolo
Foglio n. 19 pp.cc. 1(parte) – 4(parte) – 5(parte) – 6(parte) – 8(parte) – 9(parte) – 57(parte) – 58(parte) – 77(parte).
E' pertanto esclusa dall'autorizzazione di cava l'area insistente sulla parte del mappale n. 58 del Foglio 19 interessata dalla realizzazione di un impianto di smaltimento di 2^a Categoria Tipo A, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria n. 31 datata 17/01/2002 ai sensi del Decreto Legislativo 22/97;
- 1.3.2. durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
- 1.3.3. la massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta 99,50 metri indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta ed all'istanza precedentemente autorizzata;
- 1.3.4. il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 metri dalle strade di uso pubblico, dai sostegni delle linee elettriche e telefoniche, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art 104 D.P.R. 128/1959;
- 1.3.5. la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo i lotti di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale.
Con riferimento al progetto precedentemente autorizzato e considerato che i lotti sono numerati, la successione temporale di coltivazione e recupero dei medesimi dovrà essere la seguente: lotto n. 3, lotto n. 2, lotto n. 1 e lotto n. 4;
- 1.3.6. le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 35° sessagesimali;
- 1.3.7. la profilatura delle scarpate nella configurazione finale dovrà presentare inclinazione non superiore a 20° sessagesimali con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
- 1.3.8. la coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere;
- 1.3.9. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante la realizzazione delle opere indicate nella Tavola n. 8.01 datata gennaio 2003, avente oggetto "Carta della regimazione delle acque meteoriche";
- 1.3.10. ci si attenga alle disposizioni indicate nelle autorizzazione comunali rilasciate ai sensi dell'art. 13 lettera h) della L.R. 20/89 rispettivamente con atto n. 2851 datato 18/10/2002 dal Comune di Casal Cermelli e con atto n. 1942 datato 02/10/2002 dal Comune di Frugarolo che, a cura dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere obbligatoriamente inseriti per far parte integrante del dispositivo autorizzativo;
- 1.3.11. entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta esercente è tenuta a presentare una

relazione sui lavori svolti, un aggiornamento del piano topografico della cava, la previsione del recupero da realizzare nel corso dell'anno, nonché un consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente;

- 1.4. Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:
 - 1.4.1. la coltre di terreno vegetale della potenza media di 50 centimetri sia accantonata nelle immediate vicinanze dello scavo e venga rimessa a dimora non appena possibile dopo la coltivazione;
 - 1.4.2. la coltre di materiale definito "sterile di copertura" sottostante al terreno vegetale, avente una potenza media di 100 centimetri, sia accantonata nelle immediate vicinanze dello scavo e venga rimessa a dimora non appena possibile dopo la coltivazione;
 - 1.4.3. dopo la coltivazione siano messi a dimora il terreno sterile di cui al punto 1.4.2. ed il terreno vegetale di cui al punto 1.4.1., precedentemente accantonati, sino a raggiungere una potenza totale di 150 centimetri (spessore misurato dopo assestamento);
 - 1.4.4. le superfici di raccordo della cava nella configurazione finale presentino inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
 - 1.4.5. si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;
 - 1.4.6. i lavori di recupero dei singoli lotti devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava relativi ai lotti stessi;
 - 1.4.7. le scarpate, previo riporto di terreno vegetale siano rinverdate a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere il loro rinserimento nel contesto agrario e forestale previsto nel progetto precedentemente autorizzato;
 - 1.4.8. il piazzale di cava e le scarpate siano rimboschiti a mezzo dell'impianto delle essenze indicate nel progetto presentato;
 - 1.4.9. la disposizione delle piante sul piazzale dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme. Il sesto d'impianto indicativo dovrà essere quello rappresentato negli elaborati progettuali;
 - 1.4.10. l'altezza delle piante da mettere a dimora dovrà essere di circa 200 centimetri;
 - 1.4.11. siano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc.);
 - 1.4.12. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
 - 1.4.13. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti siano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 1.5. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in Euro 101.571,83 (centounomilacinquecentosettantuno/83) per il Comune di Casal Cermelli ed in Euro 1.533.076,51 (unmilioneacinquecentotrentatremilasettantasei/51) per il Comune di Frugarolo.

La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle prescrizioni generali.

- 1.6. Le presenti cauzioni si intendono sostitutive di quelle attualmente stipulate.

1.7. Gli atti relativi al presente parere siano inviati a tutti i componenti la Conferenza.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
 - 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di un anno posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- c) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

Alessandria, li 07 aprile 2003

Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Tutela del Suolo

Ufficio Attività Estrattive

DITTA: ELCI S.a.s.
COMUNE: Frugarolo e Casal Cermelli
LOCALITA': Cascina Pitocca
POS. M1092A

Determinazione dell'importo fideiussorio da svincolare a seguito dell'istanza presentata dalla ditta ELCI S.a.s. al Comune di Frugarolo in data 08/06/2013 e trasmessa dal medesimo con nota n. 1698 del 28/06/2013;

Amministrativamente abbiamo:

	FRUGAROLO	CASAL CERPELLI
a) <u>I^a autorizzazione:</u> A+B (dove A è la parte centrale e B la parte Nord)	rilasciata con D.C.C. n. 22 del 27/06/1996 sino al 31/05/2000 e cauzione di £ 2.748.000.000 (nuova apertura A+B)	rilasciata con D.C.C. n. 24 del 26/06/1996 sino al 31/05/2000 e cauzione di £ 183.000.000 (nuova apertura)
b) <u>II^a autorizzazione:</u> A+B (dove A è la parte centrale e B la parte Nord)	rilasciata con D.C.C. n. 13 del 04/06/2003 sino al 30/04/2006 e cauzione <u>sostitutiva</u> di € 1.533.076,51 (solo rinnovo A+B dove dalla parte A si <u>esclude</u> l'area oggetto di discarica, autorizzata con DGP n. 31 del 17/01/2002)	rilasciata con D.G.C. n. 67 del 11/07/2003 sino al 30/04/2006 e cauzione <u>sostitutiva</u> di € 101.571,83 (solo rinnovo)
c) <u>III^a autorizzazione:</u> A+B (dove A è la parte centrale e B la parte Nord)	rilasciata con D.G.C. n. 11 del 22/02/2007 sino al 25/09/2007 e cauzione <u>sostitutiva</u> di € 1.619.393,09 (solo rinnovo A+B)	rilasciata con D.C.C. n. 20 del 31/05/2007 sino al 30/04/2006 e cauzione <u>sostitutiva</u> di € 108.770,25 (solo rinnovo)
d) <u>IV^a autorizzazione:</u> B (dove B è la parte Nord; la parte A non è richiesta in proroga)	rilasciata con D.G.C. n. 22 del 09/05/2007 sino al 07/12/2011 e <u>cauzione</u> sostitutiva di € 956.589,51 (modifica e rinnovo del solo Lotto 4 ovvero B) La quota fideiussoria di A , determinata in € 810.495,13 deve <u>rimanere</u> a garanzia delle opere da effettuare entro il 28/03/2008.	rilasciata con D.C.C. n. 20 del 31/05/2007 sino al 07/12/2011 e cauzione <u>sostitutiva</u> di € 158.957,75 (modifica e rinnovo del solo Lotto 4 ovvero B)
e) <u>V^a autorizzazione:</u> C (dove C è la parte Sud)	rilasciata con D.G.C. n. 32 del 25/07/2009 sino al 22/02/2015 e cauzione <u>aggiuntiva</u> di € 757.780,38 (modifica intesa come ampliamento nella zona C)	-
f) <u>VI^a autorizzazione:</u> C (dove C è la parte Sud)	rilasciata con D.G.C. n. 47 del 05/12/2015 sino al 05/06/2017 e cauzione <u>sostitutiva</u> di € 536.775,62 (solo rinnovo di C)	-

g) <u>Svincolo fideiussione:</u> B (dove B è la parte Nord)	avvenuto con Determina Comunale n. 08/T/16 datata 20/02/2016 per un importo di € 808.897,96 (il Comune invece di liberare € 956.589,51 relativi a B ne ha liberati solo 808.897,96 che derivano da 1.619.393,09-810.495,13=808.897,96).	penso che Casal Cermelli abbia liberato la fideiussione di cui in d).
h) <u>VII^a autorizzazione:</u> C (dove C è la parte Sud)	rilasciata con Determinazione Provinciale n. 861 del 26/08/2016 sino al 05/06/2017 e cauzione <u>aggiuntiva</u> di € 141.957,19 (solo ampliamento di C)	-

Sono pertanto contratte attualmente le polizze definite da **d**), **f**) e **h**):

d): € 810.495,13 a copertura delle opere di recupero in **A**, con scadenza il 25/09/2007;

f): € 536.775,62 a copertura delle opere di recupero in **C**, con scadenza il 05/06/2017;

h): € 141.957,19 a copertura delle opere di recupero in **C** (ampliamento), con scadenza il 05/06/2017.

ELCI S.a.s.
Frugarolo e Casal Cermelli
Cascina Pitocca
M1092A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AREE COPERTE DA FIDEIUSSIONE

